

REGOLAMENTO STRUTTURA OPERATIVA SERVIZIO VALANGHE ITALIANO (S.V.I.)

Approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo con Atto CC n. 89 del 22.11.2025

COSTITUZIONE SVI

Art. 1

Il Servizio Valanghe Italiano (SVI) è Struttura Operativa del Club Alpino Italiano (C.A.I.), retta dal presente Regolamento che dispone sulle specifiche finalità nonché sulla sua organizzazione, funzionamento e gestione secondo le norme previste in materia dallo Statuto, dal Regolamento generale nonché dagli indirizzi del CC.

TITOLO I SCOPI, SEDE

Art. 2 Scopi

Lo SVI ha lo scopo di perseguire tutte le iniziative di studio, ricerca, formazione e divulgazione atte alla prevenzione degli incidenti da valanga o comunque legati alle tematiche della neve. Opera nell'ambito della struttura centrale CAI e sul territorio svolgendo con continuità specifiche funzioni di studio, ricerca e diffusione dei risultati, e tecnico-consultive di supporto all'attività del Sodalizio. Si occupa, inoltre, della prevenzione in ambiente innevato legata alla consapevolezza e alla riduzione del rischio, nonché alla gestione del rischio residuo. Sviluppa progetti e promuove iniziative nell'ambito dei programmi di attività affidati dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo (CC). Per il conseguimento dei suddetti scopi, direttamente o mediante la Scuola Nazionale SVI di cui al successivo Titolo IV, in particolare:

- a) Acquisisce ogni possibile informazione nel campo della neve e delle valanghe, anche in collaborazione con altri enti e associazioni nazionali ed esteri, aventi analoghi scopi nel campo scientifico;
- b) Studia, anche in collaborazione con altri organi strutture o gruppi di lavoro del CAI, informazioni ed analizza gli incidenti da valanga per definire principi e comportamenti di prevenzione, di sicurezza e di autosoccorso in ambiente innevato;
- c) Cura e promuove la diffusione di tali conoscenze in particolare a favore dei Soci, attraverso proprie iniziative offrendo il supporto tecnico e didattico alle altre S.O., agli O.T.C. ed alle S.N. che ne facciano richiesta;
- d) Collabora affinché i programmi di formazione e di aggiornamento dei Titolati perseguano gli obiettivi di base culturale comune e della uniforme metodologia didattica;
- e) Organizza e gestisce corsi per il rilascio ai Soci CAI titoli di 1° e 2° livello;
- f) organizza corsi di formazione professionale e di aggiornamento, per conto delle Regioni Organismi o Enti pubblici o privati con le quali sono state stipulate accordi o convenzioni con il CAI, anche in collaborazione così come previsto dalla Legge 91/63 e s.m.i;
- g) Promuove l'incontro con gruppi di studio e di ricerca, partecipa, organizza e promuove conferenze, seminari e incontri, anche, internazionali;
- h) Cura, di concerto con la Commissione Centrale Cultura, la realizzazione e la pubblicazione di opere e di supporti didattici e divulgativi;
- i) Al fine di una efficiente, razionale ed unitaria definizione dei profili della prevenzione e della sicurezza, su richiesta ed in conformità degli indirizzi del CC e/o del CDC, e con il coinvolgimento dei GR qualora interessati, fornisce supporto per attività di studio volte a promuovere:
 - 1. Iniziative legislative a livello comunitario, nazionale e regionale;
 - 2. Un aggiornamento e miglioramento della normativa nazionale e di quelle regionali/provinciali riguardante le valanghe e la gestione del rischio connesso nelle attività sportivo-ricreative compresi i principi e i comportamenti di prevenzione, di riduzione del rischio e di autosoccorso in ambiente innevato per la formazione professionale;
- j) Promuove e realizza ogni iniziativa ritenuta utile ad avvicinare il maggior numero di persone alle problematiche della neve e delle valanghe, nonché ai principi di prevenzione e di gestione del rischio neve e valanghe in ambiente innevato;
- l) Cura l'acquisizione e la conservazione di tutte le informazioni tecniche e scientifiche inerente al proprio ambito operativo.

m) Cura, mantiene e conserva presso la sede l'elenco dei titolari professionali. L'elenco è messo a disposizione di enti pubblici e privati.

Art. 3 Sede e articolazione funzionale

1. Il SVI ha sede presso la Sede Centrale del Sodalizio.
2. Il Presidente del SVI è affidatario e responsabile dei beni in dotazione al SVI così come individuati nell'inventario dei beni patrimoniali del CAI Sede Centrale.
3. Il SVI è dotato di un proprio Consiglio Direttivo (CD).

Art. 4 Limitazioni

1. Il CD SVI non può nominare od inviare rappresentanti ufficiali del Sodalizio presso organi od organizzazioni esterne, salvo espresso mandato del Comitato Direttivo Centrale (CDC).
2. Il CD SVI non può assumere autonomamente impegni di qualsiasi natura che vincolino il CAI.

TITOLO II

COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE, DURATA E COMPETENZE

Art. 5 Composizione e Durata

1. L'organico del CD SVI è composto da sette componenti selezionati tra titolari dello SVI, compreso il Presidente. I componenti svolgono attività operative in attuazione degli scopi e delle funzioni del SVI di cui all'Articolo 2.
2. I componenti del CD SVI vengono nominati dal CC, tenuto conto delle indicazioni provenienti dal CDC, dal Consigliere Centrale Referente, dal Consiglio Direttivo del SVI in scadenza, dalle designazioni operate in ambito di congresso triennale dei titolari SVI. Le candidature al CD SVI, da sottoporre al CC, dovranno essere corredate da un esauriente curriculum vitae che attesti l'idoneità a ricoprire la carica, le competenze specifiche, la capacità sul campo in cui operare, sottoscritto dal candidato e dal Presidente della Sezione di appartenenza; candidature prive di curriculum vitae nonché delle competenze specifiche verranno escluse.
3. I componenti del CD SVI durano in carica tre anni e possono essere riconfermati dal CC senza il limite del doppio mandato.
4. Alla scadenza del mandato triennale i componenti del CD SVI rimangono in carica, nella pienezza dei poteri, fino all'insediamento dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente del SVI viene eletto dal CC, sulla base delle indicazioni dei componenti del CD SVI stesso e del Consigliere Centrale Referente, nella sua prima seduta utile successiva all'assegnazione degli incarichi ai componenti del CD SVI; nel frattempo svolge le funzioni di Presidente del SVI, per la sola gestione ordinaria, il componente del CD con più anni di iscrizione al CAI.
6. Il Presidente può rimanere in carica per non più di due mandati consecutivi. Il Presidente che ha svolto i due mandati potrà essere ulteriormente incaricato a far parte del CD SVI al pari degli altri componenti.

Art. 6 Gratuità e Volontariato

1. La carica di Presidente del SVI e dei componenti del CD SVI sono gratuite e possono essere affidate solo a soci del Sodalizio maggiorenni purché in possesso delle competenze ed esperienze necessarie accertabili tramite Curriculum Vitae.
2. I componenti del SVI prestano la loro opera a titolo volontario e non possono essere retribuiti; hanno diritto al rimborso delle spese documentate, sostenute nello svolgimento delle attività istituzionali nella misura deliberata dal CDC.

Art. 7 Compiti

1. Il Presidente:
 - a) rappresenta il SVI anche nel coordinamento OTCO-SO;
 - b) convoca il Consiglio Direttivo del SVI e ne presiede le sedute; in caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente;
 - c) è affidatario e responsabile dei beni come indicato al precedente Articolo 3 comma 2;
 - d) ha l'obbligo di informare tempestivamente il funzionario della Sede Centrale responsabile del patrimonio di ogni scomparsa, distruzione o danneggiamento dei beni ad essi affidati;

- e) presenta al CC e al CDC, entro il 31 gennaio di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; presenta, altresì, entro il 31 agosto di ogni anno, le proposte di attività per l'anno successivo corredate dal relativo preventivo di spesa;
2. Il Consiglio Direttivo SVI assolve le seguenti funzioni specifiche:
- a) avvenuta la nomina del Presidente, nella prima riunione utile elegge tra i propri rappresentanti il Vicepresidente e nomina il Segretario tra i componenti eletti;
 - b) costituisce il Comitato di Presidenza composto da Presidente, Vicepresidente e Segretario;
 - c) redige e approva i programmi del SVI da sottoporre al CDC e al CC per quanto di loro competenza;
 - d) raccoglie a fine mandato le candidature a componente del CD per il successivo mandato;
 - e) indirizza le attività dalla Scuola Nazionale SVI-CAI e ne approva il programma
 - f) mantiene i rapporti con il CC, il CDC, la Direzione e le altre componenti del CAI;
 - g) redige le proposte di modifica del presente regolamento da sottoporre al CC;
 - h) ratifica le eventuali decisioni prese d'urgenza dal Comitato di Presidenza nella riunione immediatamente successiva;
 - i) organizza il Congresso triennale dello SVI ne recepisce le istanze e suggerimenti anche in riferimento al punti 2 dell'art. 5;
3. Il Segretario svolge tra gli altri compiti i seguenti:
- a. Redige i verbali delle riunioni del CD SVI;
 - b. Cura la corrispondenza interna ed esterna;
 - c. Mantiene aggiornati gli elenchi di titolari e professionisti formati dalla SO SVI curandone l'invio alla sede centrale nel termine di 15 giorni.
4. Il Comitato di Presidenza assume le decisioni di urgenza necessarie alla gestione.

Art. 8 Incompatibilità

1. Può essere nominato componente del CD SVI solo colui che non abbia rapporti economici continuativi con il Sodalizio e che sia in possesso dei requisiti di cui all'Art. 6 comma 1 ed Art. 5 comma 2. Della sussistenza di tali condizioni, ogni candidato prima di essere definitivamente incaricato, deve rilasciare apposita dichiarazione scritta valida ai sensi di legge da inoltrare alla Direzione del CAI.
2. Anche per i componenti del CD SVI deve intendersi operante quanto disposto dal Regolamento generale in materia di "Cariche sociali e incarichi", "Condizioni per l'eleggibilità alle cariche sociali e per l'attribuzione di incarichi" e "Incompatibilità tra cariche sociali".
3. I componenti del CD SVI per i quali sorgano o vengono comunque accertati gli interessi o i rapporti di cui al primo comma del presente articolo, decadono con provvedimento deliberato dal CC e verranno sostituiti ai sensi del precedente Articolo 5 comma 2.

Art. 9 Rapporti con CDC CC

1. Il CDC e il CC nominano tra i rispettivi componenti le figure incaricate a seguire l'attività della S.O. SVI ed a verificarne la conformità agli indirizzi programmatici; le figure incaricate vengono invitate a partecipare alle riunioni del CD SVI e dell'assemblea del SVI.
2. Il CC, ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità, può dichiarare decaduti i componenti del CD SVI e disporre il commissariamento del SVI con effetto immediato, provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario ad acta.
3. Il Presidente del SVI dovrà sempre informare con sollecitudine le figure incaricate di CDC e CC su accadimenti, emergenze, eventi straordinari o altro che non rientrino nel programma presentato e che abbiano carattere d'urgenza.
4. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo del SVI ritenesse necessaria una presa di posizione ufficiale del CAI su specifici problemi, il Presidente del SVI dovrà prospettarla per tempo al CDC o al CC a seconda delle rispettive competenze, presentando un'esauriente documentazione.

Art. 10 Decadenza

1. Il componente del CD SVI che per tre volte consecutive non abbia partecipato, salvo giustificato motivo, alle riunioni formalmente convocate decade e si provvede alla sua sostituzione. Analogamente si procede nel caso di dimissione o di cessazione per qualsiasi altra causa. Il nuovo nominato assume l'anzianità del componente sostituito.

Art. 11 Partecipazione ad eventi

1. I Titolati SVI sono autorizzati dal Consiglio Direttivo a partecipare a comitati, congressi, seminari, tavole rotonde, dibattiti ad altre manifestazioni, nel rispetto del programma e del budget annuale approvati, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dal CDC.

TITOLO III FUNZIONAMENTO

Art. 12

1. IL CD SVI si riunisce su convocazione del suo Presidente o, in caso di impedimento, del Vicepresidente, trasmessa dal competente ufficio della Struttura centrale ai destinatari previa registrazione al protocollo. Copia della convocazione viene inoltrata al Presidente generale, al Direttore, nonché ai referenti del CDC e del CC.
2. Di ciascuna riunione deve essere redatto verbale, sottoposto all'approvazione del CD SVI nella riunione successiva. Copia del verbale approvato viene trasmessa alla Direzione che la rende disponibile agli Organi centrali.
3. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti, tra i quali il Presidente o il Vicepresidente e possono svolgersi in via telematica.
4. I componenti non possono conferire deleghe di rappresentanza. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti.
5. Se ritenuto opportuno, il Presidente può invitare alle riunioni persone esterne al SVI.
6. Il Consiglio Direttivo del SVI può richiedere collaborazioni ai componenti degli OTCO e alle strutture del Sodalizio.
7. Il Consiglio Direttivo del SVI può segnalare al CDC e alla Direzione l'esigenza di richiedere collaborazioni o incarichi di natura tecnica a esperti o organizzazioni esterne, a titolo gratuito o con l'erogazione di somme per onorari, compensi, rimborso spese secondo le regole amministrative dell'CAI.
8. Le spese per le attività e il funzionamento del SVI sono effettuate, con riferimento alle delibere assunte dal CDC e dal CC, nel rispetto del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del CAI.

TITOLO IV ATTIVITA' DIDATTICA

Art. 13 Scuola Centrale SVI

1. Nell'ambito dello SVI è costituita la Scuola Nazionale del Servizio Valanghe Italiano (di seguito SNSVI) i cui componenti vengono nominati dal CD SVI. Restano in carica per l'intero mandato del CD SVI;
2. L'elenco dei nominativi con i relativi curricula è inviato dal Presidente alla Direzione della Sede centrale per la trasmissione al CC e al CDC;
3. I componenti del CD SVI non possono far parte del Direttivo della Scuola, ma possono essere componenti del corpo docenti dei corsi;
4. Il numero dei componenti viene definito dal CD SVI sulla base delle esigenze operative;
5. La Scuola nomina al proprio interno un Direttore e due Vicedirettori;
6. La Scuola è costituita da titolati SVI di 2° livello e si avvale della collaborazione di Titolati SVI di 1° livello;
7. Può avvalersi di collaboratori esterni esperti nei settori pertinenti agli scopi e agli obiettivi del SVI, purché a titolo volontaristico e gratuito o con l'erogazione di somme per onorari, compensi, rimborso

spese documentate, sostenute nello svolgimento delle attività istituzionali, secondo la vigente regolamentazione in materia. Prepara i propri titolati attraverso corsi di formazione dedicati.

Art. 14 Compiti Scuola Centrale SVI

1. La SNSVI provvede all'organizzazione, alla gestione e conduzione dei corsi di formazione e di aggiornamento, anche in collaborazione con organismi militari e civili dello Stato con i quali sia in corso di validità convenzione specifica stipulata fra questi e il CAI.
2. Provvede e collabora alla organizzazione e alla gestione dei corsi di specializzazione e di aggiornamento richiesti dagli Organi Tecnici e dalle Strutture Operative del CAI.
3. Partecipa all'organizzazione di corsi di aggiornamento, di formazione, informazione, divulgazione - negli ambiti di competenza - anche all'esterno del Sodalizio nei limiti previsti dalla Lg. 91/63 s.m.i.
4. Per ciascun corso predispone il programma didattico, il calendario e la località di svolgimento, indicandone le relative quote di partecipazione;
5. Designa il Responsabile e il corpo docente selezionandoli tra i titolati di 2° livello. Ove ritenuto necessario ed opportuno dal Responsabile della S.C. di concerto con il Direttore del corso, potranno essere coinvolti, in qualità di collaboratori, anche i titolati di 1° livello.
6. Cura la realizzazione degli strumenti tecnico-didattici e mette a disposizione le attrezzature e i materiali necessari allo svolgimento dei corsi.
7. Partecipa a Convegni, manifestazioni e incontri, nazionali e internazionali, nel rispetto delle direttive del CDC e del CD SVI.
8. La SNSVI provvede anche, in virtù delle previsioni di legge ed in forza di convenzioni, accordi e protocolli stipulati fra Regioni e CAI, all'organizzazione, gestione e conduzione di corsi di formazione professionale. Rilascia attestato di idoneità per superamento del corso in virtù di quanto previsto dalle convenzioni, accordi e protocolli di cui sopra. Redige ed aggiorna l'elenco delle idoneità rilasciate. Detto elenco deve essere conservato presso la Sede Centrale del CAI.

Art. 15 Sospensione ed esclusione da Scuola Centrale SVI

1. Il direttivo della SNSVI, con decisione presa a maggioranza, ha facoltà di proporre al CD SVI la sospensione o l'esclusione dalla Scuola del titolato che non operi secondo le direttive impartite o non ottemperi agli obblighi didattico formativi. Il CD SVI si esprime in merito a maggioranza con voto segreto.

TITOLO V TITOLATI

Art. 16 Titoli CAI

1. Sono Titolati SVI di 1° livello:
 - a. L'Osservatore neve e valanghe (ONV).
 - b. Il Tecnico del distacco artificiale (TDA).
2. Sono Titolati SVI di 2° livello:
 - a. Il Tecnico della Neve (TDN).
 - b. L'Esperto Nazionale Valanghe (ENV).
3. Il titolo di Osservatore Neve e Valanghe (ONV) è propedeutico per il conseguimento dei titoli di Tecnico della neve (TDN) e di Tecnico del distacco (TDA). I titoli di tecnico del distacco (TDA) e di Tecnico della Neve (TDN) sono prerequisiti per il conseguimento del titolo di Esperto Nazionale Valanghe (ENV).

Art. 17 Titoli professionali

1. Come previsto dalla legge 91/63 e s.m.i. sono titoli professionali:
 - a. Esperto del servizio valanghe
 - b. Rilevatore del servizio valanghe
2. Detti titoli consentono di svolgere attività professionale.
3. I percorsi formativi per i titoli professionali, di cui al presente articolo, sono stabiliti in accordo con la

regione e la provincia autonoma convenzionate.

Art. 18 Equiparazione titoli

1. L'eventuale equiparazione dei titoli di 1° e 2° livello a favore di analoghi organismi o Enti pubblici o privati deve essere definita tramite apposita convenzione tra questi e il CAI.

Art. 19 Rinvio a Regolamento OTC/OTTO

1. Per i Titolati del SVI valgono le disposizioni di cui al Regolamento Organi Tecnici Centrali e Territoriali;
2. I Titolati devono annualmente documentare la propria attività che viene certificata dal Direttore della Scuola Nazionale SVI.

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le norme del presente Regolamento possono essere modificate dal CC secondo le modalità previste dallo Statuto.
2. Il Consiglio Direttivo dello SVI può proporre al CDC eventuali modifiche al presente regolamento. Tali modifiche diverranno efficaci solo dopo l'approvazione del CC.